# Avvocati al tuo fianco

Le NEWS di Avvocati al Tuo Fianco
OTTOBRE 2016

Associazione Consumatori
Avvocati al Tuo Fianco
Via Antelao 1 - 21100 Varese (VA)

Tel. 0332 15 63 491
Fax 0332 15 63 492

N. Verde 800 91 31 81

*Associazione consumatori avvocati al tuo fianco ora e' anche Caf e Patronato.*

*Tanti servizi in piu' e tanta convenienza per associati e non associati.*

## Servizi CAF:

**Associazione Consumatori "Avvocati al tuo fianco" è abilitata ad operare come CAF relativamente ai servizi di:**
**produzione modello ISEE**
**elaborazione modello 730**
**erogazione modello RED.**

**Tali servizi sono sempre offerti gratuitamente agli associati, mentre è previsto il pagamento di un contributo per i non associati relativamente ai modelli 730 e RED.**

## Servizi PATRONATO:

**Associazione Consumatori "Avvocati al tuo fianco" è abilitata ad operare come PATRONATO relativamente alle seguenti aree:**
**pensioni e invalidità**
**INPS**
**disoccupazione, lavoro e NASPI**
**legge 104.**
**L'intervento di Associazione Avvocati al Tuo Fianco come patronato riguarda sia per compilazione e presentazione delle varie domande per l'ottenimento delle diverse prestazioni, sia l'erogazione di un'assistenza globale relativamente al percorso previdenziale individuale, obbligatorio o complementare.**

**Tali servizi sono sempre offerti gratuitamente agli associati e ai non associati.**

# DIFENDERSI DALLE PRATICHE ILLEGALI DI FINANZIARIE E ISTITUTI DI CREDITO

**Le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive messe in atto da finanziarie e istituti di credito sono sempre dietro l'angolo. Impariamo a riconoscerle per poterci meglio difendere.**

Qualche anno fa l'Antitrust ha condannato la finanziaria Agos Ducato ad una multa di un milione e 640 mila euro per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive ai danni dei consumatori.

**Oggi le norme sono più severe e le grandi società prestano maggiore attenzione , ma le pratiche scorrette non sono state eliminate del tutto. Ecco le più diffuse.**

**Ostacolano l'estinzione anticipata**
Rimane purtroppo frequente la cattiva abitudine di opporre resistenza alle richieste di estinzione anticipata del finanziamento.

E' vero che le società hanno bisogno di tempo per calcolare il debito residuo, ma non deve trattarsi di un termine illimitato. Il consiglio è di cominciare con l'invio di una raccomandata a ridosso dell'ultima rata che si intende pagare, chiedendo che il conteggio del saldo venga fatto a partire da quella rata. Se la risposta non arriva in un mese, si invia una lettera di reclamo alla società. E se ancora non bastasse, l'invito a rivolgervi ad un'associazione come Avvocati al Tuo Fianco è più che mai sensato; spesso essere spalleggiati da chi può fare la voce un pò più grossa smuove la situaizone.

**Vi propongono una rinegoziazione e poi vi aumentano gli interessi**
La società vi contatta per ridiscutere il prestito a tassi più vantaggiosi? Spesso gli interessi si rivelano in realtà più alti di quanto promesso perché includono spese mensili che aumentano i costi. Per un riscontro certo sugli aspetti tecnici della proposta, condividetela con i professionisti disponibili presso l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco e avviate con noi una procedura di conciliazione.

**Nascondono le commissioni riconosciute all'intermediario**
Talvolta a proporre il finanziamento non è la società, ma un intermediario che naturalmente carica sul cliente, senza avvisarlo, i costi di intermediazione. Se esistono, queste voci di spesa vanno evidenziate per iscritto nel contratto. Altrimenti non vanno pagate.

**Se siete incappati in uno di questi comportamenti tendenziosi e ingannevoli o avete dubbi sulla condotta della vostra finanziaria, non esitate a contattare Associazione Avvocati al Tuo Fianco al n. verde 800 91 31 81 oppure al n. tel. 0332 15 63 491.**

# BOLLO AUTO: RIPARTE LA REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA

Regione Lombardia, con l.r. 26 maggio 2016 n. 14, ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle posizioni irregolari relative alla tassa automobilistica, estendendo il beneficio anche all'annualità 2015, con decorrenza 1° aprile 2016.

**CHI PUO' USUFRUIRNE?**

L'agevolazione è estesa a tutte le annualità dal 1999 al 2015, anche in caso di precedente emissione di rilievi, compresi gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali di Equitalia. E' possibile fruire del pagamento agevolato in presenza di fermi amministrativi iscritti al PRA.
Sono escluse solo le cartelle esattoriali per le quali siano state già avviate azioni di carattere esecutivo (es. pignoramenti, esecuzioni forzate, etc.).

**QUAL E' IL TERMINE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI?**

Tutti i contribuenti interessati possono regolarizzare le posizioni debitorie relative ai propri veicoli tramite il pagamento degli importi corrispondenti alla sola tassa a suo tempo dovuta, senza applicazione di sanzioni, interessi e spese.
Il termine ultimo per effettuare i pagamenti per la regolarizzazione agevolata è il 31 ottobre 2016.

## COME E DOVE EFFETTUARE I PAGAMENTI?

Per usufruire del beneficio non è necessario presentare alcuna istanza, ma solo provvedere al pagamento con modalità ordinaria presso tutti i punti di riscossione autorizzati da Regione Lombardia. Il calcolo del dovuto è proposto in automatico dal sistema. Limitatamente alle posizioni per cui sono state già emesse cartelle esattoriali è necessario rivolgersi ad una agenzia o delegazione ACI convenzionata.
A seguito del versamento, la posizione verrà interamente e automaticamente regolarizzata e, in presenza di cartelle esattoriali, Regione Lombardia provvederà a comunicare ad Equitalia lo sgravio totale dei ruoli coattivi con riferimento ai pagamenti eseguiti.

## COSA SUCCEDE ALLA SCADENZA?

Decorso il termine del 31 ottobre 2016, a tutti i versamenti tardivi verranno nuovamente applicati sanzioni, interessi e spese; inoltre, saranno riattivate le procedure ordinarie per il recupero dei crediti.

Per i versamenti relativi alle annualità dal 1999 al 2014, eseguiti prima dell'11 luglio 2015, non è possibile ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi. Analogamente, per l'annualità 2015, non è possibile ottenere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi prima del 1° aprile 2016.

E' possibile richiedere il rimborso di quanto pagato a titolo di sanzioni e interessi per i versamenti effettuati tra il 1° aprile 2016 e il 30 maggio 2016, anche per importi inferiori a €15,01.

# DOPPIA TUTELA , DOPPIO GUSTO!

**Istanza in autotutela: può essere bigusto?**

**Giurisprudenza e prassi sono sempre più propense ad ammettere la possibilità per il contribuente di ricorrere ad una doppia autotutela in materia di cartelle esattoriali: quella "specifica" e quella "generale".**

La legge di Stabilità 2013 ha introdotto uno strumento di autotutela tributaria nota come "sospensione legale della riscossione" e recentemente oggetto di modifiche introdotte dal "decreto riscossione".

**Questa forma di autotutela è definita "specifica" in quanto si applica**
- ai soli concessionari della riscossione
- solo ad alcuni specifici casi previsti dalla normativa
- comporta degli effetti diversi rispetto a quelli determinati dalla autotutela tributaria "generale".

In particolare, può essere richiesta solo in ipotesi di prescrizione o decadenza del diritto di credito, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, intervenuto pagamento. Non sono ammesse altre cause generiche di inesigibilità del credito per scongiurare il rischio di un utilizzo pretestuoso dell'istituto.

**Per questo motivo è importante effettuare un'attenta analisi dell'estratto di ruolo onde identificare con esattezza le eventuali motivazioni su cui fondare l'istanza. In questa fase è determinante disporre di professionisti e legali, come quelli presenti presso l'associazione Avvocati al Tuo Fianco, che siano in grado di guidarvi attraverso una precisa e puntuale lettura dei documenti forniti da equitalia.**

La presentazione dell'istanza di autotutela specifica va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'atto del concessionario (equitalia) e comporta la sospensione automatica dell'attività di riscossione. In seguito, se l'agente riscossore non dà riscontro all'istanza entro 220 giorni, il silenzio viene interpretato come assenso e dunque le relative iscrizioni a ruolo «sono annullate di diritto».
In caso di presentazione dell'istanza successivamente ai 60 giorni, decade la possibilità di adire la sospensione automatica della riscossione, ma permane l'ammissibilità delle istanze che vengono comunque acquisite dal concessionario perchè ne venga verificata l'ammissibilità (circolare Equitalia 98/2015).

**Come evidenziato dalla dottrina, l'istituto dell'autotutela "specifica" costituisce un'espressione del più ampio e generale potere/dovere di rimozione degli atti illegittimi.**

Trattandosi però di uno strumento dotato di tante peculiarità, è legittimo domandarsi se esso escluda la possibilità per il contribuente di ricorrere anche all'istituto dell'autotutela "generale", soprattutto in ipotesi in cui il contribuente si trovi nella necessità di opporre ragioni di illegittimità diverse da quelle previste per l'autotutela "specifica".

**In linea di massima, come anticipato nella premessa di questo articolo, l'orientamento sembra essere favorevole alla "doppia autotutela".**
A far propendere in tal senso è, infatti, la posizione della giurisprudenza di merito che ha individuato in capo a Equitalia un vero e proprio dovere giuridico di verifica della legittimità delle pretese dell'ente impositore poste alla base della riscossione; verifica da cui deve discendere l'annullamento, dell'atto esecutivo che non risulti valido.

Nello stesso senso, inoltre, deve leggersi la circolare 98/2015 di Equitalia, nella parte in cui sancisce l'obbligo per gli uffici periferici di acquisire anche le istanze di autotutela generale, con la sola precisazione che (a differenza delle istanze di autotutela "specifica") la presentazione di tali istanze non comporta alcuna sospensione automatica dell'attività di riscossione.
Da sottolineare poi che l'istanza in autotutela "generale" non è soggetta la termine di presentazione di 60 giorni e che il mancato riscontro del riscossore viene interpretato non come assenso, bensì come diniego. Tale "rifiuto espresso" è impugnabile dal contribuente solo per far valere questioni di legittimità e non per valutazioni sulla fondatezza della pretesa tributaria originaria.
In tutte e due i casi, come avrete compreso, la procedura può essere lunga e snervante e portare al non accoglimento della richiesta per una interpretazione superficiale o errata della normativa.
**Per questo vi invitiamo ad attivarvi con il sostegno di un'associazione come Avvocati al Tuo Fianco, dotata della competenza necessaria ad evitare banali incidenti di percorso.**
**Contattateci al numero verde 800 91 31 81 oppure la numero di tel. 0332 15 63 491.**

# COME DIFENDERSI DAL PAGAMENTO DI CARTELLE MAI NOTIFICATE?

**E' possibile che il contribuente venga a conoscenza di un debito nei confronti di Equitalia relativo a una cartella mai notificata.**

**In questo caso, come si deve comportare il contribuente?**

**È possibile opporsi al pagamento di una cartella esattoriale mai notificata?**

È importante innanzitutto chiarire cosa sia e come funzioni l'estratto di ruolo di Equitalia. L'estratto di ruolo è un documento rilasciato dagli sportelli dell'agenzia che contiene il dettaglio dei debiti del contribuente. **L'estratto di ruolo contiene informazioni fondamentali per progettare una strategia di opposizione, di sgravio, di rateizzaione se non di contestazione e ricorso.**

Per questo è importante richiederlo ad equitalia (si richiede solo all'ufficio di equitalia competente territorialmente per la propria posizione, e non all'agenzia delle entrate). Non fatevi scoraggiare dagli impiegati di equitalia che vi rimbalzeranno fornendovi dei surrogati inutili, tipo i documenti di sintesi per farvi desistere ed impedirvi di conoscere esattamente lo stato del vostro debito. Dovete insistere e nel caso non riusciste ad ottenere ciò che vi serve, chiedete assistenza all'associazione Avvocati al Tuo Fianco che vi fornirà anche un fac simile dell'estratto di ruolo, di fronte al quale, gli addetti allo sportello non potranno più vendervi fandonie.
**Inoltre il documento è gratuito e permette di sapere in tempo reale se ci sono cartelle esattoriali aperte a nostro nome.**

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale, tuttavia, l'estratto di ruolo non ha alcun valore.

Quando non si è sicuri che i dati contenuti nell'estratto di ruolo siano corretti, si può sia richiedere formalmente a Equitalia di provare l'avvenuta consegna della cartella di pagamento, che procedere per vie giudiziarie.

Nel primo caso il contribuente deve presentare domanda di accesso agli atti amministrativi in carta semplice, da depositare agli sportelli di Equitalia o da inviare con posta elettronica certificata (leggi anche la notizia relativa alle contestazioni tardive).

Il secondo caso invece, ossia il ricorso immediato per via giudiziaria (senza aver prima verificato con Equitalia l'effettiva notifica della cartella), è consigliato solo quando si abbia la assoluta certezza che la cartella non sia mai stata consegnata: in caso di decisione a sfavore del giudice, infatti, si è costretti a pagare non soltanto il debito con Equitalia, ma anche le spese processuali.

**Notifica cartella esattoriale: in cosa consiste la prova dell'evvenuta notifica?**

I documenti che valgono come prova dell'avvenuta notifica della cartella di Equitalia sono soltanto 2: l'originale della relazione di notifica in caso di consegna a mano e l'originale della cartolina con l'avviso di ricevimento in caso di consegna tramite raccomandata a.r.

L'estratto di ruolo, che è un documento interno dell'agenzia, e le fotocopie di relazione di notifica e cartolina con l'avviso di ricevimento non hanno valore in tal senso neanche se autenticati da un funzionario di Equitalia.

In sostanza, Equitalia può provare il valore delle informazioni contenute nell'estratto di ruolo solo esibendo gli originali di relazione di notifica e cartolina. In caso contrario, qualunque sia il motivo della mancata consegna (ad esempio l'invio a un indirizzo sbagliato o la consegna nelle mani di un soggetto non legittimato), la richiesta di pagamento viene annullata e il contribuente non è tenuto a saldare il debito.

**I documenti originali vanno conservati**

Ne consegue che l'onere della prova spetta ad Equitalia. Per questo motivo l'agenzia è tenuta a conservare gli originali della relazione di notifica e della cartolina della raccomandata per un periodo di almeno 5 anni dal momento della notifica della cartella di pagamento.

# Il datore di lavoro che ti "spia" è fuori legge! Anche se lo fa "a fin di bene"!

Controllo a distanza dei lavoratori: quali garanzie procedurali e tutela della privacy
Tanto per cominciare l'associazione Avvocati al Tuo Fianco vi fornisce una versione integrale dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che viene posto a fondamento dell'articolo e delle sentenze in esso citate.
Impianti audiovisivi.

**"ART. 4 - STATUTO DEI LAVORATORI**
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla co-

municazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale."

**Stante quanto dichiarato e stabilito dall'articolo appena citato, il controllo a distanza del lavoratore posto in essere dal datore di lavoro e definito controllo "difensivo" in quanto avente finalità di monitoraggio dell'account di posta aziendale del dipendente e della sua navigazione internet per tutela delle attività aziendali, viola il diritto alla riservatezza del lavoratore e deve ritenersi illegittimo.**

**E' ugualmente fuori legge il controllo della navigazione internet e dell'uso del telefono aziendale.** Strumenti di controllo delle attività in ogetto sono ammessi dal diritto solo se attivati dal titolare dell'azienda avendo osservato la procedura di garanzia prevista dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. Tale procedura impone il preventivo accordo sindacale (o l'autorizzazione amministrativa dell'Ispettorato del lavoro), nonché il consenso individuale del lavoratore e il rilascio delle informative previste dal Codice della Privacy. [Nella specie la pronuncia riguarda la versione dell'articolo 4 ante riforma ex D.lgs. n. 151/2015, che ha sottratto gli "strumenti di lavoro" alle procedure di autorizzazione, ma in larga misura è valida anche alla nuova versione della norma]. Si veda anceh la sentenza della Corte cassazione, sezione I, 19 settembre 2016 n. 18302

**Sempre im materia di lavoro subordinato anche l'impiego del badge elettronico per attuare un controllo a distanza del lavoratore risulterebbe lesivo, secondo la legge, della libertà e dignità del lavoratore. Il badge elettronico infatti, pur essende riconosciuto quale mezzo idoneo a rilevare l'ingresso e l'usci**ta del dipendente, ove sia utilizzato anche per controllare il rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione lavorativa, rilevando pause, sospensioni e permessi e consentendo di comparare immediatamente i dati di tutti i dipendenti, realizzando in tal modo un controllo continuo, permanente e globale, si configura come strumento di accertamento sul quantum dell'adempimento contrattuale e come tale illegittimo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori se non rispettate le garanzie procedurali dallo stesso previste. Si veda anche la sentenza della Corte cassazione, sezione Lavoro, 13 maggio 2016 n. 9904

**Cosa accade invece, nel caso in cui il datore di lavore installi impianti audiovisivi o altre apparecchiature di sorveglianza a distanza?** Rispetto all'art. 4 anche questi artifici risultano violazioni dei diritti del lavoratore alla sua privacy quando siano diretti unicamente a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro. Il divieto si riferisce quindi alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro, mentre non è precluso a quest'ultimo, al fine di dimostrare l'illecito posto in essere da un proprio dipendente, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall'azienda da soggetti terzi, del tutto estranei all'azienda e ai lavoratori dipendenti della stessa, con la conseguenza che tali risultanze possono essere legittimamente utilizzate nel processo dal datore di lavoro. SI veda anche la sentenza della Corte cassazione, sezione Lavoro, 17 febbraio 2015 n. 3122

**Anche chi opera in un call center è egualmente tutelato per quanto attiene la sua privacy dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.** Infatti non è consentito al datore di lavoro effettuare la registrazione delle telefonate degli operatori di call center, senza aver adottato idonei sistemi di filtraggio delle telefonate per non consentire di risalire all'identità del lavoratore, e dunque allo scopo di valutarne la produttività. I dati raccolti attraverso le registrazioni non possono dunque essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale del dipendente in caso di licenziamento.

Devono invece essere osservate tutte le garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Si veda anche la sentenza Corte cassazione, sezione Lavoro, 1° ottobre 2012 n. 16622.

**Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi invita, nel caso in cui stiate vivendo una situazione di controllo oppressivo delle vostre attività quotidiane da parte del datore di lavoro, a contattarci ed esporci la vostra situazione. Potreste avere diritto ad agire nei suoi confronti e ad ottenere un giusto risarcimento. Siete stati licenziati a seguito di comportamenti lesivi della vostra privacy da parte del datore di lavoro? Rivolgetevi all'Associazione Avvocati al Tuo Fianco perchè, a maggior ragione, potreste avere diritto ad agire in vostra tutela e in senso favorevole ad un risarcimento. Chimateci ai numeri 0332 15 63 491 oppure al numero verde 800 91 31 81.**

# La beffa made in Italy della tassa sulla tassa

**Doppia imposta: l'IVA che paghiamo sulle accise per luce, gas e carburanti è illegittima in quanto si tratta di una tassa su una tassa.**
**L'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco si rende disponibile per sostenere una class action per l'abolizione di questa brutta consuetudine.**

**Il precendente**
Il precedente è la sentenza di un Giudice di Pace veneto che, rifacendosi ad una sentenza della Cassazione, la 671/97, ha condannato Enel a pagare oltre 100 euro come rimborso al ricorrente, oltre naturalmente le spese legali.
Nello specifico il ricorso era stato presentato da un cittadino veneto contro Enel per vedersi cancellare l'IVA pagata sulle bollette di energia elettrica e gas, anche sulle accise.
La sentenza della Cassazione sopra citata indica infatti in modo definitivo che una imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra e perciò non può essere pagata l'IVA su un'altra tassa, ovvero le accise.

**La giurisprudenza**
Insomma, finalmente un Giudice di Pace ha fatto un pò di giurisprudenza su uno dei casi di tassazione più assurdo che c'è, ed è "made in Italy". Parliamo della doppia tassazione, della tassa sulla tassa, di quello scempio che quotidianamente molti italiani pagano ed a volte anche a loro insaputa, l'Iva sulle accise.

**E adesso?**
Molte associazioni, inclusa l'associazione Avvocati al Tuo Fianco, si stanno muovendo per mettere in piedi la struttura adatta a presentare ricorsi massivi allo scopo di far cancellare definitivamente il fenomeno della doppia tassazione. Da studi fatti in media ogni famiglia potrebbe risparmiare dalle 50 alle 75 euro all'anno se si togliesse la doppia tassa.
Naturalmente barcamenarsi in una azione legale per cifre così basse è antieconomico per il singolo consumatore. Diverso il caso in cui si attivassero delle Class Action cumulative.

**Quali conseguenze potrebbe avere la sentenza?**
Per la verità, lo studio dell'associazione fa riferimento solo alla questione della causa veneta e quindi solo per luce e gas. La realtà, che è anche un cavallo di battaglia di numerose associazioni di consumatori, riguarderebbe anche la benzina ed il gasolio, dove si paga l'IVA sulle accise e non solo. Le conseguenze immediate sarebbe un alleggerimento della spesa delle famiglie per beni che sono chiaramente di prima necessità.

**Ma perché si fa pagare una tassa sulla tassa?**
Nessuna responsabilità per le società fornitrici di luce e gas. Anche il rimborso al cittadino veneto, sarà solo anticipato da Enel che poi verrà risarcita dallo Stato. Infatti è una legge dello Stato che stabilisce l'imposta sulla base diuna direttiva comunitaria proveniente da Bruxelles che di fatto avvalla l'applicazione dell'IVA anche sulle accise.

# Con l'abolizione di Equitalia arriverà Equientrate

**In base alla nuova Legge di Stabilità 2017, Equitalia verrebbe incorporata dall'Agenzia delle Entrate: si passerebbe quindi da un'ente privato ad un'agenzia pubblica alla quale verrebbe affidata direttamente la riscossione dei debiti con l'erario  e delle altre pendenze esattoriali.**

**Cosa cambierà dunque per i contribuenti in seguito a questo ribaltone?**

Innanzitutto con l'abolizione di Equitalia, al posto della SPA attualmente incaricata subentrerebbe Equientrate ovvero un dipartimento interno all'Agenzia delle Entrate chiamato a riscuotere i crediti anche delle pubbliche amministrazioni.
La fusione tra Equitalia e Agenzia delle Entrate sarà ufficializzata soltanto a fine ottobre, quando molto probabilmente verrà proposta dal consiglio dei Ministri la nuova Legge di Bilancio.
Ma cosa potrebbe cambiare con la nascita di Equientrate?
Il passaggio non sarà semplice nè indolore, e certamente non comporterà l'annullamento delle cartelle in circolazione, ma possiamo già immaginare che il tempo richiesto per l'avvicendamento potrebbe determinare la caduta in prescrizione di alcune cartelle, così come la perdita di documenti durante il trasferimento...

**Quindi sarà di Equientrate il compito di controllare e riscuotere, ma nel periodo intermedio molti cittadini potrebbero essere avvantaggiati da un considerevole "alleggerimento" del carico fiscale.**

**Della riforma di Equitalia si parla da tempo: l'obiettivo è quello di introdurre un nuovo metodo di riscossione, che sia meno vessatorio e più efficiente eliminando un passaggio e quindi sveltendo e agevolando le procedure.**
Il modello che molto probabilmente sarà introdotto a partire dal prossimo anno si allineerà quindi a quelli dei principali modelli europei: in Francia e nel Regno Unito, per portare alcuni esempi, la riscossione delle somme evase fa capo allo stesso soggetto che effettua controlli e accertamenti. Lo scopo è quindi combattere l'evasione fiscale ottimizzando il sistema della riscossione dei tributi.

**Rimane però il nodo degli oltre 8mila dipendenti di Equitalia dei quali, ad oggi, non si conosce il destino.**

Per essere assunti da Equientrate, la procedura standard dovrebbe prevedere un concorso pubblico, così come per tutte le pubbliche amministrazioni. Per i dipendenti, quindi, assunti in Equitalia con chiamata diretta e con il CCNL dei bancari, le modalità di riassunzione e il nuovo contratto di assunzione rimangono ancora oscuri.
Ma, per i tecnici di Palazzo Chigi, il problema sarebbe risolvibile con un'apposita legge, per evitare quindi di violare il principio dell'articolo 97 della Costituzione, dove è previsto che per gli impieghi nella pubblica amministrazione si accede soltanto mediante concorso pubblico.

Relativamente al futuro che attende i contribuenti, i buchi neri sembrano quindi essere ancora molti. Continuiamo però a tenere i sensi allertati per non perderci nessun aggiornamento in materia: come accennato sopra, la farraginosità dell'avvicendamento potrebbe generare incidenti di percorso (ritardi, perdite di documenti etc) offrendo ai consumatori un'opportunità di sgravio del debito.

Tornate spesso a visitare il nostro sito www.avvoatialtuofianco.it e seguite il nostro blog; cercheremo di essere tra i primi a condividere con voi tutte le novità.
E non rinunciate a contattarci per dubbi, domande o chiarimenti sullo stato dell'arte di equitalia e sulla gestione di una vostra posizione debitoria. Contattate l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco chiamando il numero 0332 15 63 491 o il numero verde 800 91 31 81.

## La "nuova equitalia" non sarà più morbida in materia di riscossione.

E' stato finalmente pubblicato il testo di legge in Gazzetta ufficiale che sancisce la nascita del nuovo ente.

**Bene, che nessuno si illuda: con l'avvento della nuova "equientrate" la riscossione sarà ancora più dura e coattiva.**
Ormai è deciso: equitalia chiude i battenti dal 1 luglio 2017 e parte questa nuova realtà Agenzia delle Entrate -Riscossione che si farà carico del compimento di tutte le operazioni. D'altra parte la fase coattiva è fondamentale per il recupero dei debiti accertati dal fisco e dagli altri enti creditori qualora non vi sia adempimento spontaneo.

**L'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà accesso alle banche dati dei contribuenti per scovare conti correnti, rapporti di lavoro, immobili e altri beni aggredibili.**

Si configura dunque un accentramento di poteri in un unico soggetto e quindi un accrescimento dei poteri stessi.

L'Agenzia delle Entrate già dispone della gran parte di dati relativi ai contribuenti, basti pensare all'Anagrafe Tributaria, il che velocizzerà parecchio il procedimento di controllo e di recupero forzoso in quanto verrà a mancare tutta la parte di esternalizzazione del servizio che in precedenza aveva un forte effetto dispersivo.
Inoltre, il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate potrà acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'INPS.

**Ma vediamo cosa prevede nello specifico il testo di legge.**
**In particolare: chi è l'Agenzia delle entrate-Riscossione?**
E' un ente non più privato come era equitalia, ma è un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.

L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con tutti i poteri e gli obblighi che ne derivano.

L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.

L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Salvo quanto previsto dal decreto, l'Agenzia delle entrate -Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

**Chi difenderà in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione?**
**Naturalmente l'Agenzia Entrate-Riscossione subentrerà ad equitalia in tutte le cause in corso e quelle future contro i contribuenti.**

Per farlo, l'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.
L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l'ente sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

**Il personale Equitalia transita nel nuovo ente**
Il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, con la garanzia di conservare la posizione giuridica ed economica maturata fino alla data del trasferimento, è trasferito all'Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo avere superato apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, secondo i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Invece, il personale delle società di equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta.
Le amministrazioni pubbliche chiamate in causa hanno l'obbligo di riassorbire il personale proveniente da equitalia prima di procedere con nuove assunzioni, anche ricorrendo a manovre di mobilità e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.

Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

# TEMPO DI ROTTAMARE LE CARTELLE ESATTORIALI: AL VIA LA SANATORIA

È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla cosiddetta rottamazione di alcune cartele esattoriali.
Il contenuto potrà ancora essere leggermente modificato in sede di legge di conversione da parte del Parlamento, ma in linea di massima risultano finalmente definite le categorie di cartelle sanabili e la sanatoria chiamata "definizione agevolata".
Anche in questo come in altri, Associaizone Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi invita a consultarci e a sottoporre ai nostri esperti in materia eventuali dubbi

**A quali cartelle si applica la sanatoria?**
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a equitalia negli anni dal 2000 al 2015.

Relativamente a tale periodo possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a :
imposte, IVA, tributi, contributi previdenziali e assistenziali affidati dall'agenzia delle Entrate, dall'Inps o dall'Inail all'agente della riscossione, sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada.
Sono inclusi anche ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all'Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.

Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all'Iva riscossa all'importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

**Cosa si paga?**
Il contribuente dovrà pagare sicuramente il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della strada, la multa vera e propria).

**Bisogna versare anche:**
l'aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate.

Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l'aggio della riscossione commisurato alla sanzione, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.

**Cosa non si paga?**
Il contribuente non deve pagare le sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

**Come presentare la domanda di rottamazione?**
Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l'istanza a equitalia entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà pubblicata sul sito di equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Se il contribuente ha in corso un giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata, in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi rinunciare.

**Come e quando pagare?**
Nella istanza il debitore dovrà indicare se intende pagare in un'unica soluzione o anche a rate, specificando il numero di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello).

Per chi ha manifestato l'intenzione di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

**Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:**

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che equitalia è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

**Quando si decade dalla sanatoria?**
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l'esclusione da una nuova rateazione.

I versamenti già effettuati sono trattenuti da equitalia a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui equitalia prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Riprendono così a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti sospesi.

**Pignoramenti precedenti e futuri**
Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata pre-

sentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Chi ha in corso una rateazione?**
Può aderire alla rottamazione anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.
In particolare il decreto legge stabilisce la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.

**In tal caso:**

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata da equitalia.

**Cosa non rientra nella rottamazione**
**Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati a Equitalia recanti:**

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione semestrale del 10%).

# VALIDO IL PRECETTO SENZA PREAVVISO

**In materia di sovraindebitamento: attenzione a chi vi consiglia di appellarvi alla nullità del precetto per mancato avviso.**

**Due recenti provvedimenti del Tribunale di Milano (sentenza 4347 30 marzo 2016 e ordinanza del 18 febbraio 2016) hanno capovolto il sillogismo,** ritenuto valido fino a qualche tempo fa, secondo il quale è nullo il precetto che non contiene l'avviso ovvero "l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione nella crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore" (legge 132 del 2015). In pratica la legge in oggetto avrebbe modificato l'articolo 480 del Codice di procedura civile con l'obiettivo di garantire al debitore la corretta informazione circa la possibilità di adire alla procedura di esdebitazione prevista dalla più nota legge 3/2012 che consente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali di concordare con i creditori una ristrutturazione dei loro debiti e un piano di pagamento che possa evitare l'espropriazione forzata dei loro beni.

L'ordinanza del 18 febbraio scorso ha invece precisato che seppure gli avvisi imposti dalle norme processuali svolgono una funzione fondamentale di garanzia informando il destinatario dell'atto circa facoltà e situazioni che potrebbe non conoscere, la loro omissione può essere causa di nullità solo in due casi:
- se espressamente prevista dalla legge
- se comunque lo scopo che l'avvertimento doveva conseguire non è stato raggiunto.

Occorre quindi sottolineare che l'articolo 480 del Codice di procedura civile non fa cenno al mancato avviso come causa di nullità, mentre la prevede solo per mancata indicazione delle parti o della data di notifica del titolo esecutivo, se eseguita separatamente dal precetto, o ancora per mancata integrale trascrizione del titolo nel precetto, se richiesta per legge.

**Perciò il mancato avvertimento potrebbe giustificare un'opposizione per nullità e la conseguente sospensione del procedimento esecutivo solo se il debitore dimostra che tale mancanza gli abbia concretamente impedito di accedere alla procedura prevista per il sovraindebitamento.**

La sentenza 4347 rincara la dose respingendo un'opposizione a precetto privo dell'avvertimento perchè l'avviso rappresenta una semplice informativa la cui omissione non può avere effetti direttamente pregiudizievoli per il debitore che rimane libero di adire il sovraindebitamento in qualunque momento. Infatti l'accesso alle procedure di cui alla legge 3/2012 non è soggetto a termini o forme particolari, né è ostacolato dall'inizio dell'esecuzione forzata o dal compimento di atti esecutivi.

**Il Tribunale poi è andato ancora oltre sottolineando che la nullità di un atto può essere ravveduta solo ove l'atto non abbia raggiunto lo scopo, ma il fatto stesso che il debitore abbia fatto opposizione sulla base del mancato avvertimento dimostra la sua piena consapevolezza delle garanzie di cui dispone.**

Insomma, sembra proprio che l'orientamento attuale della giurisprudenza sia quello, nel silenzio dell'articolo 480 del Codice di procedura civile, di ritenere che la mancanza dell'avvertimento costituisca una irregolarità piuttosto che una nullità. Infatti la nullità, in base all'articolo 156, comma 3, del Codice di procedura civile, non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo.

**L'unico modo a questo punto di opporsi ad un atto esecutivo per mancato avviso, è dimostrare di avere subito un effettivo danno a conseguenza proprio di questa lacuna.**

Ancora una volta Associazione Consumatori vi sollecita a prendere contatto con noi per farvi consigliare su situazioni spinose in materia guridica sulle quali potreste prendere pesanti cantonate mettendo a rischio la vostra serenità e la vostra solidità economica.
Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco
n. verde 800 91 31 81
Tel. 0332 15 63 491

# Nuove speranze al sovraindebitato

**L'ordinanza dello scorso 11 maggio, emessa dal Tribunale di Cagliari, ha riconosciuto al debitore al quale non sia stato omologato il piano di ristrutturazione, un rimedio aggiuntivo ovvero la possibilità di convertirlo in proposta di accordo con i creditori.**

**Nel caso di specie**, una coppia di coniugi, in mora nei confronti di due finanziarie, una banca e un fondo di solidarietà e con debiti sproporzionati rispetto alle loro disponibilità, aveva cercato di risolvere la propria condizione finanziaria con gli strumenti previsti dalla legge 3 del 2012, nominando un professionista legittimato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il professionista aveva redatto un piano del consumatore per il ridimensionamento e la rateizzazione dei debiti, piano di cui i coniugi avevano chiesto al giudice l'omologazione. In aggiunta i coniugi avevano chiesto che in caso di mancata omologazione, il piano stesso venisse convertito in proposta di accordo con i creditori.

Il piano era poi stato respinto in quanto i due pensionati avevano colposamente aggravato il loro debito anche in anni recenti, assumendo nuove obbligazioni senza avere nessuna ragionevole speranza di poterle adempiere.  il giudice aveva quindi analogamente negato anche la conversione del piano in accordo, subordinando tale decisione alla negazione principale.

I coniugi si sono allora rivolti al collegio reclamando contro la decisione del Tribunale.  Con il risultato che la negazione relativa all'omologa è stata confermata, ma è stata al contrario ammessa la conversione del piano in proposta di accordo con i creditori.
Nel prendere tale decisione, il Tribunale di Cagliari ha ricordato che la legge 3 del 2012 prevede tre diversi rimedi: il piano del consumatore, l'accordo con i creditori e la liquidazione dei beni.

**I requisiti di ammissione sono gli stessi salvo quello della meritevolezza, previsto solo per il piano del consumatore.  Risulta meritevole il consumatore che non abbia colpevolemente determinato il suo stato di sovraindebitamento anche ricorrendo a prestiti o finanziamenti chiaramente sproporzionati rispetto alle proprie possibilità.**

I due coniugi risultavano non meritevoli in tal senso, mentre la proposta di accordo è stata accolta poichè, sulla base dell'art.7, comma 2, lettera b), della legge 3 del 2012 essa non è ammissibile quando il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, agli altri procedimenti di composizione della crisi. **Diverso è, chiarisce il Tribunale di Cagliari nella sua sentenza, se il debitore non ha mai prima beneficiato di alcuna delle procedure previste dalla legge 3/2012, perché, come nel caso esaminato, non vi è stato ammesso.**

Per questo, dunque, i coniugi sono stati ammessi all'udienza prevista dall'articolo 10 della legge 3 del 2012 e finalizzata al coinvolgimento dei creditori nell'approvazione dell'accordo. Gli atti sono stati quindi restituiti dal collegio al primo giudice per procedere alla celebrazione di quella udienza.

# L'incompetenza territoriale del Tribunale

**In materia di incopetenza territoriale, il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza 178/2016) ha sollevato tale eccezione a favore del foro inderogabile del consumatore individuato.**

**La sentenza segue le indicazioni dell' ordinanza del 19 novembre 2015 C-74/15, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che gli articoli 1 e 2 lettera b) della Direttiva CEE 93/13/CEE del Consiglio del 05/04/1993,** ammettono l'applicabilità della direttiva ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica ed un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano stipulato nei confronti di detto ente, quando tale persona fisica/garante abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non abbia alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società o professionista.

In pratica la persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni contratte da una società o da un professionista (con i quali affari nulla abbia a che fare) nei confronti di un istituto bancario, può essere considerata un consumatore a tutti gli effetti e il contratto di garanzia o di fiediussione è da intendersi come un contratto distinto rispetto al contratto principale poichè è stipulato tra soggetti completamenti diversi.

Questa interpretazione della Direttiva è finalizzata a tutelare il consumatore che si trovi in condizioni di inferiortità rispetto al professionista o ancora di più rispetto ad un istituto bancario. Inferiorità attinente sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione.
**L'Associazione Avvocati al tuo Fianco rifacendosi dunque a questa giurisprudenza e dottrina europea sta gestendo una pratica dove il fideiussore è persona fisica mentre a promuovere ricorso per decreto ingiuntivo è un istituto bancario.**

Nel caso di specie i nostri legali eccepiscono la competenza territoriale del tribunale presso cui la banca ha presentato ricorso in quanto non rispondente al criterio che tiene in considerazione la residenza del consumatore.

**Accogliendo la nostra eccezione, al Giudice dell'opposizione non rimarrebbe altro da fare se non dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo.**
**Vi teniamo aggiornati circa l'andamento della causa augurandoci che tutto vada in senso favorevole al nostro assistito.**

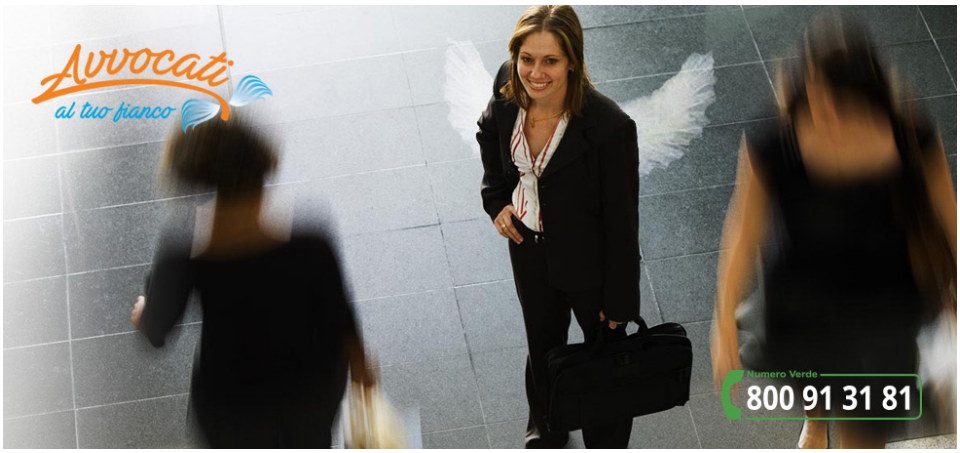

# Avviso di accertamento?
# Se l'avete ricevuto via PEC è impugnabile in quanto nullo!

**Gli avvisi di accertamento non possono essere notificati ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica certificata (PEC). Infatti, la PEC non è contemplata dalla legge come modalità di notifica idonea per le notificazioni fiscali e altri tipi di provvedimento impositivo, ad esclusione delle cartelle esattoriali.**

Tutti gli accertamenti fiscali ricevuti in questa modalità, quindi, sono impugnabili in qualsiasi momento e sono da considerarsi nulli se non addirittura inesistenti.

**Questo orientamento è stato di recente confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza num. 3700 del 22 giugno 2016.**
In particolare la Commissione Tributaria ha giudicato la notifica di accertamento fiscale tramite PEC "indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale", tanto che, come detto, "non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente" e "vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria".

**La Commissione Tributaria, quindi, in mancanza di una normativa apposita, si trova sempre costretta ad annullare l'atto, o meglio, a dichiararlo inesistente.**

Nemmeno l'impugnazione dell'atto in tribunale da parte del contribuente vale quale implicito riconoscimento della ricezione.

In sostanza, la PEC è priva dei requisiti minimi necessari a configurare la sussistenza stessa dell'avviso di accertamento del fisco.

**Cartelle esattoriali: nulle anche quelle?**

L'utilizzo della PEC è invece previsto per legge nel caso delle cartelle esattoriali quando il contribuente è un professionista, una ditta, una società o un imprenditore. Se al contrario il contribuente è una persona fisica senza partita IVA, per il momento è ancora il giudice a decidere della validità della cartella.

**Notifiche di atti tramite posta elettronica: valide o no?**

La validità della notifica degli atti della pubblica amministrazione via PEC è stata messa in dubbio più volte negli ultimi anni in quanto violerebbe il principio di legge secondo il quale la pubblica amministrazione deve sempre consegnare al cittadino l'originale dell'atto.
Utilizzando l'invio via PEC invece il documento viene necessariamente trasformato in PDF per potere essere allegato e costituisce quindi una semplice copia dello stesso.

**In tutti questi casi, il nostro consiglio è comunque di farvi consigliare se non assistere da un legale di vostra fiducia o dai legali dell'associazione Avvocati al Tuo Fianco sia che si voglia essere certi dell'impougnabilità di un atto sia per procedere con l'impugnazione in tribunale.**
**Contattateci al num. verde 800 91 31 81, o al numero 0332 15 63 491.**

Avvocati
al tuo fianco
VI E' STATO NOTIFICATO UN ATTO?
VERIFICATE CHE LA MODALITA' DI NOTIFICA SIA QUELLA PREVISTA PER LEGGE...IN CASO CONTRARIO LA NOTIFICA POTREBBE RISULTARE INESISTENTE E L'ATTO IMPUGNABILE IN TRIBUNALE!!
PREAVVISO DI ACCERTAMENTO
Numero Verde
800 91 31 81

# Siete proprietari di appartamento in condominio? Sappiate che il pignoramento dell'appartamento non vi esonera dal pagamento delle spese condominiali

**Il condomino che si veda fatta intimazione del pignoramento dall'ufficiale giudiziario non può considerarsi esentato dal pagamento delle spese condominiali.**

Il pignoramento infatti non determina il trasferimento della proprietà che rimane a capo del condomino pignorato.
**Il condomino debitore, pur non potendo sottrarre il bene alla garanzia del credito per il quale si procede al pignoramento, continua in ogni caso a mantenere la piena disponibilità e la proprietà della casa pignorata.**
Da questa condizione di proprietario discende chiaramente la comproprietà sulle cose, gli impianti e i servizi comuni e il loro mantenimento. **Le obbligazioni condominiali relative alle spese per la conservazione delle porzioni condivise con gli altri condomini seguono il diritto di proprietà e si trasferiscono solo per effetto del trasferimento della proprietà stessa** (sentenza Cassazione n.6323/2003); effetto che, come abbiamo detto, non si perfeziona con il pignoramento.

**Quanto illustrato è confermato anche dalla sentenza 26 giugno 2015 n. 226 del giudice di pace di Palermo.** Alla base della vicenda per l'appunto un condomino che si era rifiutato di versare l'importo dovuto per le spese condominiali rilevando che l'immobile in oggetto era pignorato e quindi sottratto alla sua piena disponibilità.
La sentenza ha bocciato la pretesa dell'inquilino in prima battuta per i motivi sopra spiegati attinenti il mancato trasferimento di proprietà e dunque la sussistenza delle obbligazioni sul mantenimento dei beni in contitolarità con gli altre condomini.
In seconda battuta la pretesa è stata bocciata anche per motivi formali importanti: il soggetto avrebbe dovuto impugnare le singole delibere condominiali ricorrendo al tribunale nei modi e termini previsti dal codice civile . Il sistema codicistico - si legge nella sentenza - non ammette una diversa forma di invalidazione individuale, non essendo consentito al singolo, una volta intervenuta l'approvazione da parte del condominio, rimettere in discussione i provvedimenti adottati a maggioranza, se non nella forma della impugnazione della delibera.
**Respinta pertanto la richiesta del condomino di vedersi annullare le spese condominiali con annessa condanna alle spese.**
La vicenda deve servire da monito per chi sia tentato di lanciarsi in iniziative non supportate da conoscenze certe delle leggi e dei regolamenti onde evitare di incappare in situazione che possono poi risultare costose e inefficaci.
**Se avete un dubbio di natura legale, rivolgetevi all'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco per chiedere consiglio e supporto.**
**Un pignoramento è sempre una condizione difficile, ma esistono vari metodi per affrontarla e a volte alleggerirla o quanto meno evitare che peggiori.**

Se hai deciso di arrenderti ad un fermo amministrativo senza consultare un avvocato, questa potrebbe essere un'idea...in caso contrario prova a contattarci: potrebbero esserci delle valide alternative.

Avvocati al tuo fianco

Numero Verde
800 91 31 81

WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT
INFO@AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

# IL FERMO AMMINISTRATIVO

Quando parliamo di fermo amministrativo dell'auto, c'è una prima distinzione da compiere. Può essere un provvedimento conseguente a una violazione del codice della strada, ad esempio la guida senza patente; oppure, può trattarsi di un atto delle amministrazioni o enti che bloccano un bene mobile del soggetto debitore e lo fanno attraverso Equitalia. Non pagare le multe, i tributi o tasse, può così costare caro, portando al blocco di uno o più mezzi.

**Quali sono le conseguenze del fermo amministrativo?**
Anzitutto l'auto non può circolare, non può essere radiata dal PRA, né demolita o esportata. Può essere venduta ma il divieto di circolazione permane anche per il nuovo proprietario; mentre per il debitore permane l'obbligo di saldare la cartella esattoriale.

I mezzi in leasing, invece, non essendo di proprietà del debitore, non possono essere sottoposte a fermo amministrativo, a meno che al termine del periodo di leasing, lo stesso non decida di riscattare il mezzo.

**Come funziona?**
Quindi la ricezione di una cartella esattoriale rappresenta uno dei casi in cui può verificarsi l'iscrizione del fermo amministrativo sull'auto;  ma lo stesso vale anche le ingiunzioni al pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivo.
Dalla data di notifica, il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare le somme richieste da Equitalia per conto dei soggetti creditori. Se non si salda il debito, prima dell'iscrizione ed esecutività del fermo, viene inviato un preavviso di pagamento, 30 giorni prima.
E' importante sottolineare come la mancata notifica per assenza o irreperibilità del destinatario non

rende nulla l'iscrizione, poiché la notifica è considerata valida quando fatta per affissione all'albo comunale.

Per le somme fino a 10 mila euro, viene inviato un sollecito di pagamento, che deve riportare - al pari del preavviso - la natura del debito, il numero dell'avviso di accertamento, la relata di notifica, l'importo dovuto e l'anno di riferimento.
Per i debiti al di sotto dei 2.000 euro, serve l'invio di un doppio sollecito di pagamento, distanziati 120 giorni l'uno dall'altro, prima di qualunque altra ulteriore azione.

**Durata**
A questo punto, per estinguere l'obbligazione, il debitore può pagare la cartella esattoriale. Il debito può essere saldato nel periodo che intercorre tra la notifica della cartella esattoriale e il termine ultimo di pagamento ed è possibile pagare in un'unica soluzione, oppure chiedere la rateizzazione. Dopo avere saldato il debito, il debitore riceverà il provvedimento di revoca del fermo. In seguito dovrà recarsi al PRA, insieme ai dati del veicolo e l'importo del credito, oltre al Certificato di proprietà, sul quale andrà fatta richiesta (sul retro) di cancellazione del fermo amministrativo. In alternativa, potrà utilizzare il modello NP-3: a variare sono i costi. L'imposta di bollo nel primo caso è di 32 euro, nel secondo è pari a 48 euro.

**Illegittimità**
Molti i casi di illegittimità del fermo:
quello disposto per recuperare crediti tributari prescritti, con conseguente risarcimento dovuto al ricorrente; quello sproporzionato rispetto alla pretesa tributaria; quello che manchi di motivazione o che presenti una motivazione carente senza indicazione dei presupposti che ne giustificano l'adozione.
Frequentemente il ricorso si fonda anche sulla mancata comunicazione dell'attivazione del fermo a seguito del preavviso o sulla prosecuzione del fermo alla scadenza del termine di preavviso senza che ne venga data comunicazione.
La Commissione tributaria di Napoli, poi, ha decretato nullo e illegittimo il fermo amministrativo dell'auto per debiti inferiori a 8.000 euro.

**Opposizione**
Se la cartella esattoriale si riferisce al mancato pagamento di un tributo, il debitore può ricorrere presso la Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Invece, se il fermo amministrativo si riferisce a crediti non tributari, pensiamo alle multe non pagate, si può avanzare opposizione - ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - all'esecuzione, qualora la multa fosse, ad esempio, caduta in prescrizione.
L'opposizione può anche avere ad oggetto la legittimità o correttezza formale dell'atto e va avanzata entro 20 giorni dalla notifica.
Infine, nel caso di infrazioni al codice della strada, si può agire davanti al Giudice di pace con un'azione speciale, entro 30 giorni sempre dalla notifica.

**Rateizzazione**
Il pagamento può essere rateizzato fino a 120 rate con cadenza mensile. La richiesta di rateizzazione fatta entro i termini di pagamento successivi alla notifica equivale al pagamento, quindi non viene trascritto il fermo amministrativo. Successivamente all'iscrizione, invece, la richiesta di rateizzazione

porta alla cancellazione del fermo con il pagamento della prima rata. Va sottolineato come il mancato pagamento complessivo di 8 rate porti alla decadenza del beneficio.

**Fermo amministrativo auto strumentale**

Qualora il mezzi sia utile a svolgere l'attività lavorativa; ad. es. per recarsi in ufficio in zona non servita dai mezzi, si può richeiderne la cancellazione entro 30 giorni dal preavviso.

**Vendita auto**

Il mezzo sottoposto a fermo, può essere venduto, tuttavia, permane il fermo amministrativo e l'impossibilità di circolare da parte dell'acquirente fino all'estinzione del debito. Acquirente che deve essere messo al corrente del fermo, altrimenti può agire per ottenere un rimborso danni da parte del venditore.

Questo è il caso quando il veicolo viene venduto successimente all'iscrizione del fermo amministrativo al PRA; qualora sia stato venduto prima invece lì'acquirente  si dovrà recare all'Aci per chiedere la cancellazione della misura.

**Bollo e assicurazione**

Il fermo amministrativo auto ha come conseguenza l'impossibilità di pagare il bollo. Si dovrà attendere la cancellazione del fermo prima di procedere al pagamento, mentre è buona norma chiedere l'esenzione per perdita del possesso, vista la normativa su base regionale di riscossione del bollo auto.

E per quanto riguarda l'assicurazione? Un veicolo che viene ricoverato in spazi privati può anche non assicurarsi nel periodo di fermo. Tuttavia, se anche assicurato e coinvolto in un incidente nella fase di fermo, l'assicurazione non pagherà alcunché considerando che non si sarebbe potuto circolare su strada.

**Importo minimo**

Per i debiti tra 800 e 2.000 euro, è possibile operare il fermo amministrativo su un solo veicolo; tra i 2.000 e 10.000 euro si potranno fermare al massimo 10 veicoli; oltre i 10.000 euro Equitalia può sottoporre a fermo l'intero parco veicoli del debitore. L'importo è da considerare complessivo del debito più gli interessi, la mora e l'aggio di Equitalia.

Al di sotto dei 2.000 euro di crediti vantati verso il soggetto debitore, non può intraprendersi alcuna azione se non prima siano stati inviati due solleciti di pagamento a distanza almeno di 6 mesi l'uno dall'altro, attraverso posta ordinaria.

**Prescrizione**

Il fermo amministrativo è illegittimo nei casi in cui il credito tributario vantato attraverso il concessionario Equitalia sia caduto in prescrizione, per determinare la quale rileva la natura stessa del credito. Il periodo di prescrizione si interrompe nel momento in cui viene notificata la cartella esattoriale, anche nel caso di mancata consegna per irreperibilità o assenza, come visto in precedenza.

**Fermo amministrativo motorino**

Nel caso in cui il fermo amministrativo sia sanzione accessoria alla violazione di una o più norme del codice della strada, il mezzo viene lasciato nel possesso del proprietario che deve custodirlo. Qualora si tratti di moto o ciclomotori, la forza di polizia può rimuoverlo e custodirlo autonomamente, tuttavia, se viene contestata l'infrazione a soggetti minorenni, il mezzo deve sempre essere affidato a chi esercita la potestà genitoriale. Il fermo ha una durata di 60 giorni, che diventano 90 qualora la stessa violazione venga commessa per due volte nell'arco di un biennio.

# Incidente stradale mortale, sinistro mortale, morte per responsabilità medica: quando gli eredi hanno diritto ad un risarcimento?

L'Associazione Avvocati al Tuo Fianco vuole fornirvi qualche indicazione in materia di risarcibilità di un danno con esito fatale subito da un vostro parente. Non parleremo legalese, ma il linguaggio di tutti i giorni per aiutarvi ad attivare una prima difesa dei vostri diritti nell'immediatezza dell'evento dannoso.

**Innanzitutto la legge e la giurisprudenza fanno una differenza tra danno biologico terminale e danno catastrofale.**

**Nel primo caso,** nell'ipotesi per esempio di morte avvenuta in conseguenza e successivamente alle lesioni riportate durante un sinistro stradale, la richiesta di risarcimento del danno presentata dagli eredi del defunto (c.d. danno terminale) è prospettabile in quanto l'evento dannoso costituisce un pregiudizio non patrimoniale che è trasmissibile di diritto agli stessi.
Il riconoscimento del danno biologico risarcibile dunque non ha come presupposto la permanenza in vita del soggetto leso, ma quello - chiarisce la Corte - della sussistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la morte da esso causata. Questo perchè ad essere liquidato agli eredi è lo stato effettivo di inabilità temporanea totale sofferto senza interruzioni dalla vittima nel periodo intercorso tra le lesioni mortali e il decesso. Naturalmente il danno viene liquidato in maniera adeguata alle circostanze del caso concreto in base alle tabelle relative all'invalidità temporanea.

**Nel secondo caso,** ove dunque ci si trovi di fronte ad un danno catastrofale (per es. sinistro mortale, responsabilità medica, omessa diagnosi, errore medico nella cura ...), il criterio applicato nel valutare la risarcibilità del danno agli eredi, a prescindere dal lasso di tempo intercorso tra evento e morte, è l'intensità della sofferenza provata dalla vittima nell'avvertire in piena consapevolezza l'approssimarsi della sua fine ovvero dell'evento appunto catastrofico. Perciò al danno biologico terminale si aggiunge il danno da lucida agonia o danno morale terminale, a sua volta risarcibile di diritto agli eredi.

**Altro caso ancora si configura per il "danno da perdita della vita"** in ragione del diverso bene tutelato, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno catastrofico in quanto, indipendentemente dal tempo che intercorre tra evento e morte o dallo stato di agonia, il danno si configura in sè e per sè nella perdita oggettiva del principale bene dell'uomo costituito dalla vita. Si veda a tal proposito la sentenza "Corte cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361".

Avvocati
al tuo fianco
...quando un tuo caro se ne va
per un brutto incidente,
ricorda che - in qualità di erede -
potresti accedere di diritto
al risarcimento del danno subito dalla vittima...
...non lasciare che ad una sofferenza
si aggiunga un'ingiustizia...
Numero Verde
800 91 31 81

# Estinzione anticipata del prestito: scopriamo tutto

**Aspetti generali**

L'estinzione anticipata di un prestito costituisce un diritto per il cliente e rappresenta una soluzione molto vantaggiosa se si ha a disposizione delle liquidità.
Estinguendo anticipatamente un finanziamento il cliente sarà tenuto e corrispondere all'istituto di credito il capitale residuo dovuto insieme con gli oneri e gli interessi maturati fino al giorno dell'estinzione. Tuttavia egli risparmierà sugli interessi che sarebbero maturati di lì fino al giorno della scadenza del finanziamento.

Alcuni tipi di contratto, inoltre, prevedono che, in caso di un'estinzione anticipata del prestito, il cliente debba pagare una penale alla banca, penale che però non potrà essere superiore all '1% del capitale residuo.

**Normative sull'estinzione anticipata**

L'art. 40 comma 1 del testo unico bancario garantisce la possibilità del debitore di "estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito".

Tuttavia alcune banche non tengono sempre fede al suddetto articolo poiché alcune pongono dei limiti: alcuni istituti, infatti, prevedono che l'estinzione anticipata del prestito possa avvenire non prima che siano passati 18 mesi dall'erogazione del prestito.

Come abbiamo già detto alcune banche fanno pagare una penale ai propri clienti in caso di estinzione anticipata ma la legge pone delle disposizioni anche a questo proposito:
In caso che il debito residuo sia inferiore ai 10000 euro l'istituto di credito non può richiedere alcuna penale;
In caso il debito residuo risulti superiore ai 10000 euro la banca potrà farsi corrispondere una penale massima dell'1% del debito residuo.
Inoltre la legge, in caso di erogazione di prestiti superiori a 10000 euro, dispone che:
Se alla scadenza del contratto manca più di un anno, l'istituto di credito potrà chiedere una penale massima dell' 1%.
Se, al contrario, alla scadenza del contratto manca un anno o meno, la banca potrà richiedere una penale massima dello 0,5%.

**Estinzione parziale**

Per estinzione parziale si intende ovviamente l'estinzione anticipata di una parte soltanto del prestito. Quando questo avviene la banca non potrà più chiedere interessi sulla parte di debito estinta.
L'estinzione parziale di un prestito ha degli effetti sulle rate di rimborso?
La risposta è si. La rata, infatti, diminuirà proporzionalmente con il debito estinto.
Facciamo un esempio:
Ipotizziamo che la banca ci abbia concesso un finanziamento del valore di 50000 euro pattuendo un rimborso a rate costanti di 500 euro.
Se noi decidessimo di estinguere una parte del finanziamento utilizzando 10000 euro ci rimarrebbe da

saldare l'80% del prestito poiché la quota estinta (10000 euro) equivale al 20% del totale.
Dunque moltiplicando l'80% (prestito residuo) per 500 euro (vecchia rata) si ottiene l'importo della nuova rata, ovvero 400 euro.

Tuttavia esistono dei particolari tipi di contratto che permettono di mantenere la stessa rata (pur effettuando un'estinzione parziale) accorciando la durata del finanziamento.
In tal caso il cliente otterrà un duplice vantaggio:
L'abbattimento di una percentuale di interessi dovuto all'estinzione anticipata
L'abbattimento di un'ulteriore percentuale dovuto alla minor durata del finanziamento.

Solitamente l'operazione di estinzione parziale si effettua all'atto di pagamento di una rata.

**Estinzione totale**
L'estinzione anticipata totale prevede la chiusura totale del finanziamento.
Per procedere con questa operazione il cliente dovrà corrispondere alla banca il capitale residuo insieme con la penale di estinzione (se prevista) e ai costi amministrativi per i conteggi di estinzione. A queste spese vanno aggiunti, inoltre, i cosiddetti "dietimi giornalieri" ovvero quegli interessi che sono maturati dal giorno del pagamento dell'ultima rata fino al giorno dell'operazione di estinzione anticipata del prestito al tasso del mutuo.

Vediamo dunque, attraverso un esempio, come viene calcolato l'importo da corrispondere alla banca al momento dell'estinzione.
Supponiamo di dover estinguere in data 10 febbraio un mutuo che al 31 Gennaio vantava un debito residuo di 20000 euro ipotizzando che il tasso di interesse sia del 5% e che la penale sia dell'1%. Vediamo a quanto ammonta la somma da corrispondere alla banca..
Al capitale residuo di 20000 euro aggiungiamo la penale di 200 euro (1% di 20000 euro) e i dietimi giornalieri di 27,40 euro [20000 (capitale residuo) x 10 (giorni) x 0.0137% (tasso di interesse giornaliero)].
Dunque l'importo da pagare sarà di 20227,40 euro.

**Quando conviene estinguere anticipatamente un prestito?**
Quando ci conviene estinguere un prestito anticipatamente? In linea di massima questo conviene sempre in quanto toglie al debitore l'onere del pagamento degli interessi. Facciamo però una distinzione:

Il cliente avrà la massima convenienza ad estinguere il proprio debito anticipatamente qualora si trovi nel periodo iniziale di un finanziamento. Perché? Supponiamo che la banca conceda al cliente un mutuo di 100000 euro della durata di 20 anni per l'acquisto di un immobile. Se dopo un anno egli avesse la possibilità di estinguere il mutuo totalmente risparmierebbe su 19 anni di interessi, ovvero una somma più che cospicua.

Il cliente avrebbe una convenienza relativa nell'estinguere anticipatamente un prestito nel suo periodo finale. Riprendiamo l'esempio del punto 1. Se il cliente volesse estinguere il finanziamento il diciannovesimo anno egli risparmierebbe soltanto su un anno di interessi che, calcolati con l'ammortamento alla francese, risulterebbero quasi irrisori.

**Perché e in quali casi estinguere anticipatamente un prestito?**

Si può estinguere in anticipo un prestito se si è entrati in possesso per qualsiasi motivo della liquidità necessaria per farlo;
Si può estinguere in anticipo un prestito per sostituire il finanziamento attuale con un altro che ci sembra più conveniente.
In ognuno dei due casi si deve comunque disporre di una somma che ci permetta di saldare il debito in un'unica tranche.

# ESTINZIONE ANTICIPATA O RINEGOZIAZIONE DI CESSIONE DEL QUINTO O DI FINANZIAMENTO? PUO' SPETTARVI UN RIMBORSO!

La cessione del quinto rappresenta il 25% delle richieste di finanziamento ed è un tipo di prestito a cui frequentemente fanno ricorso le famiglie in difficoltà in quanto è molto facile da ottenere.
Innanzitutto perché essendo garantito alla fonte da una busta paga o da un cedolino pensione è gradito dalle banche; poi perché quelli che ne possono beneficiare (dipendenti del settore pubblico o privato e pensionati) non necessitano di garanzie accessorie, quali fideiussioni, ipoteche oppure avalli di terzi soggetti.

**Inoltre la legge prevede che l'estinzione anticipata di una cessione del quinto possa essere richiesta in qualunque momento, pagando alla banca, in base ad un apposito documento, cioè il conteggio estintivo,** una somma che comprenda il debito residuo ed anche (ma solo se prevista dal contratto di finanziamento) una penale di estinzione. Quest'ultima non può superare l'1% dello stesso capitale ancora da rimborsare. L'estinzione anticipata di una cessione del quinto comporta la perdita delle spese di istruttoria e delle imposte di bollo mentre prevede il rimborso della parte non goduta

dell'assicurazione vita (che di solito è stata pagata, per intero, in un'unica soluzione) e di una parte delle commissioni bancarie.

Naturalmente, nella maggior parte dei casi, la restituzione delle somme corrispondenti all'assicurazione vita avviene solo dopo una richiesta esplicita di rimborso fatta all'istituto finanziario. In aggiunta a ciò, è possibile che di fronte al conteggio estintivo si possa rimanere interdetti in quanto è quasi la norma che la banca chieda più del dovuto per estinguere la cessione e che a fronte di un controllo quei conteggi risultino errati.
Infatti, quando una cessione del quinto viene estinta l'istituto finanziario dovrebbe restituire una parte delle commissioni finanziarie, di quelle di intermediazione e del premio assicurativo, di quella parte cioè che riguarda tutto il periodo successivo alla chiusura del finanziamento.

**Purtroppo questo non avviene quasi mai e, non di rado, i danni per i clienti degli istituti di credito sono assai rilevanti: diverse migliaia di euro, cioè, che dovrebbero essere restituiti a quanti richiedono l'estinzione della cessione del quinto, finiscono nelle tasche delle banche.**
Insomma le banche, spesso, si fanno pagare le commissioni finanziarie ed il premio assicurativo sulla vita per l'intera durata, originaria, della cessione del quinto e se il finanziamento viene estinto anticipatamente non restituiscono le somme relative al periodo in cui non si è goduto di tali servizi o prestazioni.

**Il consiglio dunque è quello di far effettuare una verifica del conteggio estintivo. Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco può fare tale verifica per voi e sostenervi nella procedura da seguire per ottenere il giusto rimborso.**
Affidarsi a professionisti e a legali esperti è strategico. Infatti, intraprendere un cammino così tortuoso in maniera autonoma richiede molto tempo e, soprattutto, si possono commettere tanti errori che, sicuramente, decideranno il destino della controversia.
Il lavoro è immane e consiste nel reperire tutta la documentazione, per poi affidarsi ad un perito per la verifica del conteggio estintivo, per rivolgersi infine comunque ad un avvocato allo scopo di istruire la pratica.

Dal 2010 esistono molti procedimenti che si sono conclusi a favore di coloro che avevano, giustamente, richiesto il rimborso. Solo a titolo di esempio si veda la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 relativa ad una richiesta di rimborso proprio dei costi assicurativi e delle commissioni bancarie rivolta ad un istituto bancario milanese.
Al di là dei tecnicismi, risulta abbastanza evidente come le banche, o le finanziarie, abbiano quasi sempre commesso errori, a loro favore, in sede di conteggi estintivi. Le somme dovute agli istituti finanziari a titolo di prestazioni che essi definivano "concluse per il lavoro svolto dall'istituto o dagli agenti intermediari", di solito, erano colpevolmente comprensive di quelle effettivamente concluse unitamente ad altre, come quelle "applicate anticipatamente in un'unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l'intera durata del contratto" (la sentenza di riferimento è, sempre, la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 sopracitata).

Ricordate che anche la chiusura anticipata di prestiti personali può dar luogo a rimborsi così come i mutui ipotecari stipulati con accettazione di ammortamento alla francese nonchè accompagnati da polizze assicurative spesso esose potrebbero aver fatto maturare il diritto a rimborsi.
CHIEDETE INFORMAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI AL TUO FIANCO, VI DAREMO I SUGGERIMENTI DI CUI NECESSITATE E VI SOSTERREMO NEL TUTELARE I VOSTRI DIRITTI.
N. VERDE 800 91 31 81 OPPURE TEL. 0332 15 63 491.

# Bonus matrimonio e altre agevolazioni fiscali per chi si sposa, mette su casa e ha famiglia

**LA'ssociazione Avvocati al Tuo Fianco vuole segnalarvi la presenza di importanti bonus a sostegno di giovani coppie di sposini, neogenitori e famiglie. Oltre ad informarvi sulle novità fiscali e amministrative in circolazione l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco può anche guidarvi ed assistervi nell'ottenimento delle prestazioni sia offrendovi la conusulenza legale necessaria, sia - in qualità di CAF e Patronato - sostenendovi nella delicata fase di preparazione dei documenti richiesti (quali ISEE e modello 730...) e nella successiva fase di presentazione delle domande ai vari enti.**

La maggior parte di questi servizi vengono inoltre erogati gratuitamente dall'associazione anche a chi non è ancora nostro associato.
La premessa di tutto ciò è la costante diminuzione del numero delle coppie che decidono di sposarsi, mettere su casa o fare una famiglia. Queste scelte infatti comportano costi importanti sia in termini finanziari che in termini di impegno fisico, che diventa ancora più pesante quando la coppia di neo-genitori deve lavorare tutto il giorno per riuscire a malapena a sbarcare il lunario.
Chi ha un reddito basso e varie difficoltà monetarie come fa a sostenere tutte le spese che la vita di coppia e uno o più figli comportano? Come si può aprire un mutuo o acquistare casa senza un contratto sicuro o senza andare sul lastrico?

**Ed ecco la buona notizia che vuole comunicarvi l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco: esistono aiuti e bonus rivolti alle famiglie e alle giovani coppie che si sposano.**

Ad esempio, lo sapevate che con la campagna #CasaConviene, le giovani coppie sposate o conviventi da almeno 3 anni possono godere di una detrazione IRPEF del 50% sull'acquisto di mobili? E che esiste anche un'agevolazione fiscale sugli affitti e che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva del 21% sul canone di locazione annuo?
Ecco perché Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ha deciso di fare ordine tra i vari bonus matrimonio e le altre detrazioni e sconti pensati appositamente per le giovani coppie che vogliono comprare casa e per le famiglie con bambini piccoli. Vediamone ora le caratteristiche.

**Il bonus matrimonio**
Il bonus matrimonio è il bonus offerto dall'Inps alle coppie che si stanno per sposare. È un assegno per il congedo matrimoniale straordinario e ne hanno diritto gli sposi che abbiano un contratto di lavoro regolare da almeno 7 giorni e intendano sposarsi con rito civile. Sono escluse, invece, le coppie che contraggono solo matrimonio religioso.
Il bonus matrimonio spetta a:
operai, apprendisti, lavoratori a domicilio e ai marittimi di bassa forza alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative; i lavoratori non in servizio a causa di malattia;
disoccupati che per almeno 15 dei 90 giorni precedenti le nozze abbiano prestato servizio presso una tipologia di aziende sopraelencate.
L'importo varia a seconda della categoria di appartenenza dei richiedenti e non è cumulabile con l'indennità di maternità, l'indennità di malattia e con la cassa integrazione ordinaria o straordinaria. È

compatibile, invece, con l'indennità Inail, ma solo in misura pari alla differenza tra indennità e retribuzione.
Il bonus matrimonio è tra quelli che richiedono la compilazione di alcuni documenti, quali l'ISEE, e la successiva presentazione della domanda seconod una specifica procedura; operazioni che Associazione Avvocati al Tuo Fianco può naturalmente aiutarvi a compiere facilitandovi l'iter.

**Bonus mobili e arredi giovani coppie**
La nuova Legge di Stabilità ha introdotto per il 2016 una nuova detrazione Irpef del 50% a beneficio anche delle giovani coppie per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento della casa da loro acquistata e utilizzata come abitazione principale.
Il bonus mobili, conosciuto anche come bonus arredi, permette di usufruire delle agevolazioni per una spesa di massimo 16mila euro (detrazione Irpef massima di 8mila euro, da ripartire in dieci anni). In essa non sono compresi, però, i grandi elettrodomestici.
Perché la spesa sui mobili venga detratta, le giovani coppie devono essere sposate (anche dal giorno prima all'acquisto dei beni). Hanno diritto alle agevolazioni anche i conviventi more uxorio, a patto che convivano da almeno 3 anni. In tutti i casi uno dei due componenti della coppia non deve aver superato i 35 anni d'età prima del pagamento dei mobili oggetto del bonus.

**Bonus ristrutturazioni 2016 e 2017**
Anche per il 2016 ed è già stato rinnovato per il 201,  le giovani coppie possono fruire di benefici fiscali per ristrutturazioni edilizie e per quelle finalizzate alla riqualificazione energetica. Il bonus casa 2016 prevede di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese derivanti dalla ristrutturazione edilizia fissando un tetto di 96 mila euro per il 2016. Per il 2017 la detrazione sarà del 36% con un tetto massimo di 48 mila euro.

Le detrazioni fiscali riguardano le spese derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della singola unità abitativa.Anche l'acquisto di grandi elettrodomestici (frigorifero, lavastoviglie, condizionatore, forno, lavatrice… ma di classe A+ o superiore e fino a 10mila euro di spesa) è compreso nelle agevolazioni, a patto che siano calati all'interno di una ristrutturazione edilizia.
Ricordate che anche in questo caso le modalità procedurali e le esigenze documentali previste per la presentazione dela domanda possono essere semplificate dall'assistenza della nostra Associazione consumatori.

**Mutuo prima casa giovani coppie**
Il bonus consiste in un fondo destinato alle famiglie aspirano a comprare la loro prima casa, con priorità d'accesso per le giovani coppie, i giovani under 35 con contratti di lavoro atipico e i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
Il Fondo di garanzia copre il 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l'acquisto o la ristrutturazione per l'accrescimento dell'efficienza energetica, degli immobili adibiti a prima casa. Le giovani coppie che vogliono richiedere la garanzia non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo alla data di presentazione della domanda di mutuo. Fanno eccezione le case di cui abbiano acquistato la proprietà per successione o che siano in uso a titolo gratuito a parenti di sangue.

**Acquisto casa in leasing**
Le giovani coppie che intendono sposarsi possono pensare anche di acquistare casa in leasing. Il leasing immobiliare previsto dalla Legge di Stabilità 2016 concede un'importante detrazione del 19% sul canone e sul riscatto dell'immobile.
I vantaggi più significativi sono soprattutto per i giovani sotto i 35 anni. Per questa fascia d'età si detrae fino a un tetto massimo di 8.000 euro sul canone annuo e di 20.000 euro sul prezzo del riscatto; per gli over 35 gli importi dei massimali sono dimezzati: 4.000 euro e 10.000 euro.
E conviene ancora di più acquistare l'abitazione principale presso il costruttore dal momento che in questo caso l'Iva può essere scontata per il 50% dall'Irpef dell'acquirente, ripartendo la detrazione in 10 quote annuali.

**Bonus neo-mamma/Bonus baby-sitter e asili nido**
Il bonus da 600€ al mese per le neo-mamme è un contributo dell'Inps rivolto alle mamme lavoratrici che possono beneficiarne per un massimo di 6 mesi. Il bonus vale sia per i servizi di baby-sitting che per sostenere le rette degli asili d'infanzia, sia pubblici che privati accreditati. Si può presentare domanda fino al 31 dicembre 2016.

Per le domande all'INPS ricordate di non trascurare la completezza documentale; chiamate l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco per un supporto, un aiuto o un consulto.

**Bonus bebè 2016**
Il cosiddetto bonus natalità è un aiuto concesso alle famiglie in difficoltà. Ne hanno diritto le neo-mamme e i neo-papà con Isee familiare basso e la domanda può essere fatta a partire dalla data di nascita (o dall'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione) del bambino fino a 3 anni di età.

L'importo dell'assegno è di 80€ al mese per Isee sotto i 25mila euro, e di 160€ al mese per Isee sotto i 7mila euro. Inoltre, con la prossima Legge di Stabilità l'assegno potrebbe spettare alle donne al 7° mese di gravidanza, avere una durata maggiore e un importo raddoppiato per il secondo figlio.

**Rivolgetevi alla nostra Associazione per sapere se siete in possesso dei requisiti per richiederlo e per avere infformazioni circa la procedura.**

**Per dubbi, richieste, supporto relativi a questi bonus o ad altre agevolazioni / sostegni che richiedono un intervento legale o di un CAF o di un Patronato, non esitate a contattare l'Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al numero 0332 15 63 491 o al n. verde 800 91 31 81.**